

**CITTÀ DI VENEZIA**



**Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e  
del Verde Pubblico**

**Settore Verde Pubblico**

Servizio Tutela del Suolo e Verde Pubblico

via Giustizia n° 23 - 30174 Venezia – Tel. 041 2746032 – Fax 041 2746027

**CAPITOLATO D'APPALTO**

**SERVIZIO DI RACCOLTA DEPOSITO TEMPORANEO E SMALTIMENTO  
DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO  
PREVIA CERNITA VISIVA E CARATTERIZZAZIONE E OMOLOGA IN CUMULI  
AREA SAN GIULIANO MESTRE - VENEZIA**

**(CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE)**

PON Metro 2014 - 2020 - VE 6.1.4.b\_6 - CUP F71I22000060006 - CIG 91519392FB

**Il Rup**

**Arch. Alessandro Boscolo**

**Il Direttore**

**Avv. Marco Mastroianni**

## INDICE GENERALE

### PARTE A – TECNICO-AMMINISTRATIVA

Art. 1: Oggetto dell'appalto e definizioni	1
Art. 2: Estensione dell'appalto	1
Art. 3: Caratteristiche dell'appalto	1
Art. 4: Normative di riferimento	2
Art. 5: Documenti facenti parte integrante dell'appalto	3
Art. 6: Ammontare dell'appalto	3
Art. 7: Durata dell'appalto	4
Art. 8: Variazioni	5
Art. 9: Adeguamento dei prezzi	5
Art. 10: Prezzi a base d'appalto	5
Art. 11: Sede e recapito dell'operatore Economico	6
Art. 12: Garanzia provvisoria e garanzia definitiva	6
Art. 13: Consegna delle aree, inizio ed ultimazione del servizio e riconsegna delle aree	7
Art. 14: Condizioni generali di contratto	8
Art. 15: Cause sopravvenute – sospensioni	8
Art. 16: Cessione e subappalto	9
Art. 17: Responsabilità	9
Art. 18: Personale	9
Art. 19: Assicurazione	11
Art. 20: Danni di forza maggiore e di terzi	12
Art. 21: Disciplina e buon ordine del cantiere, direzione tecnica del cantiere	12
Art. 22: Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi a carico dell'Operatore Economico	13
Art. 23: Spese di contratto, di registro ed accessorie	15
Art. 24: Esecuzione d'ufficio	15
Art. 25: Durata giornaliera delle attività	15
Art. 26: Pagamenti e Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 27: Risoluzione	17
Art. 28: Inadempimenti e penalità	18
Art. 29: Occupazione di suolo	18
Art. 30: Comunicazioni /Amministrazione di natura economica-amministrativa	18
Art. 31: Il RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto	19
Art. 32: Mezzi ed attrezzature	19
Art. 33: Controllo della Stazione Appaltante	20
Art. 34: Fallimento dell'Impresa/morte del titolare	20
Art. 35: Sicurezza	20
Art. 36: Condizioni meteo avverse	20
Art. 37: Protocollo di legalità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	21
Art. 38: Disposizioni antimafia	21
Art. 39: Proprietà dei dati	21
Art. 40: Osservanza di Leggi, Decreti, Regolamenti e capitolato	21
Art. 41: Foro competente, ricorsi giurisdizionali e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	22
Art. 42: Trattamento dei dati personali	22

### PARTE B – TECNICA

22

Art. 43: Organizzazione tipo delle squadre e altre figure professionali obbligatorie	22
Art. 44: Sistemi ed obblighi di comunicazioni, ordini di servizio, reperibilità	23
Art. 45 - Attività di raccolta, deposito temporaneo, cernita visiva e smaltimento di rifiuti stesi in località San Giuliano Mestre - Venezia Area "Parco San Giuliano"	24
Art. 46: Servizi extra	29

## PARTE A – TECNICO-AMMINISTRATIVA

### Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

L'appalto ha per oggetto l'attività di **Raccolta, deposito temporaneo, cernita visiva e lo finale smaltimento di rifiuti contenenti amianto - previa caratterizzazione e omologa in cumuli.**

L'appalto consiste, in particolare, nella raccolta dei rifiuti stesi e loro accumulo temporaneo in un sito entro un area del cantiere di circa 3000 mq dal quale poi procedere alla cernita visiva mediante stesa su cassone per asporto di frammenti di amianto, successivo accumulo/formazione in cumuli e smaltimento finale a norma di legge, previa caratterizzazione quali/quantitativa della presenza di amianto e omologa.

La classificazione dei materiali classificati come rifiuti nell'area predetta è dettagliata nel piano di smaltimento (PG 627105 del 12.12.2019) discusso in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria (PG 627105 del 12/12/2019), modificato con le osservazioni, prescrizioni ed integrazioni approvate nel corso della successiva Conferenza dei Servizi del 18.03.2021 (PG n. 196883 del 22/04/2021).

Tali documenti sono riportati negli Allegati A e B della Relazione Tecnica, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante del presente capitolato.

Non sono incluse nel presente appalto, l'attività di campionamento e analisi dell'amianto e le analisi di omologa, le quali dovranno essere eseguite da ditta terza a quella incaricata della cernita e dello smaltimento finale a discarica, come stabilito nella Conferenza dei Servizi del 18.03.2021, sopra citata.

L'attività dovrà essere effettuata alle condizioni stabilite dal presente capitolato d'appalto e sulla base delle indicazioni e prescrizioni emerse nel corso delle Conferenze dei Servizi sopra citate, oltreché secondo precisi ordini di servizio impartiti dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, o suoi delegati.

Le attività sopra descritte dovranno essere eseguito secondo le prescrizioni esposte di seguito, tenendo conto delle tecniche più idonee e della normativa ambientale di riferimento vigente.

Nel presente capitolato d'appalto sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Stazione Appaltante:** l'Amministrazione Comunale di Venezia, ovvero la Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016;
- b) **Operatore economico:** il soggetto giuridico che, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. p) e 45 d.lgs. n. 50/2016, che si è aggiudicato l'appalto
- c) **Rup:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- d) **DEC:** Direttore dell'esecuzione del contratto
- e) **Direttore Tecnico:** il Tecnico nominato dall'Operatore economico.

### Art. 2 - Estensione dell'appalto

Non è prevista alcuna estensione dell'appalto

### Art. 3 - Caratteristiche dell'appalto

Le attività oggetto dell'appalto sono finalizzate ad assicurare il ripristino della condizione ambientale pre - abbandono.

Le attività non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore e/o di impossibilità sopravvenuta di tutte o di parte delle prestazioni richieste nel presente capitolato. L'operatore economico dovrà tempestivamente e senza ritardo segnalare per iscritto alla Stazione Appaltante le ragioni oggettive che giustificano l'interruzione di parte o di tutte la attività.

Lo stesso dovrà usare nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto, la diligenza prevista ai sensi dell'art. 1176 del c.c. In caso di abbandono o loro sospensione da parte dell'operatore economico, al di fuori dei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante intimerà per iscritto a costui di proseguire le varie attività, applicherà le penali previste e/o risolverà il contratto nei casi previsti, con riserva di quantificare i danni patiti a seguito del mancato rispetto delle obbligazioni previste nel contratto.

L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi e/o lavori specificati nel presente capitolato e comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla loro manutenzione, alle aree e agli uffici.

#### **Art. 4 - Normative di riferimento**

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Direttiva CE 91/659/EEC
- L. 257 del 27/03/1992 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- DM del 06/09/1994 - Valori limite per le fibre in atmosfera;
- DM del 14/05/1996;
- DM del 05/02/ 1998 - Procedure semplificate per il recupero dei rifiuti non pericolosi;
- DM del 20/08/1999;
- Decisione 2000/532/CE (2014/955/CE) - Attribuzione del codice EER ai rifiuti contenenti amianto;
- DM 101 del 18/03/ 2003 MATTM;
- D.lgs. 36/2003 e DM 27/09/2010 e ss.mm.ii. - Normativa in materia di discariche;
- DM 248 del 29/07/2004 MATTM - Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto;
- DM del 14/12/2004 Ministero della Salute;
- D.lgs. n. 81/2008-Valori limite per le fibre in atmosfera;
- Regolamento EU n.1097/2006 ( cd. Regolamento REACh);
- D.lgs n.152/2006 Testo Unico Ambientale ss.mm.ii.;
- Regolamento EU n. 1272/2008 ( cd. Regolamento REACh);
- D.P.R. 120/2017 – Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
- Direttiva 2004/18/CE;
- D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L'operatore economico è tenuto alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c) dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- d) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
- e) dai regolamenti comunali vigenti;

- f) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- g) dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI, ecc.;
- h) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di appalto;
- i) da ogni altra norma vigente in materia di tutela ambientale/sanitaria sia essa di emanazione statale che degli altri enti territoriali;
- k) le condizioni contenute nel presente capitolato d'appalto;
- l) le condizioni contenute nel Bando di gara e nel relativo Disciplinare (parte integrante dello stesso);
- m) l'eventuale successiva legislazione in materia.

In applicazione del Decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio di tutte le attività previste e per assicurare l'incolumità delle persone adette al servizio, fornendo i necessari dispositivi di sicurezza individuale, al fine di prevenire eventuali incidenti o danni di qualsiasi natura, a persone e cose, assumendosi tutti gli eventuali oneri derivanti dall'inosservanza delle misure di sicurezza previste.

E' obbligo del datore di lavoro dell'impresa formare ed informare adeguatamente i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività lavorativa dell'operatore economico in generale, sui rischi lavorativi specifici e sulle procedure operative.

L'operatore economico, a richiesta della Stazione Appaltante, si impegna a fornire copia dei programmi informativi e formativi svolti dal personale impiegato nei servizi/lavori.

Ricade esclusivamente sull'operatore economico l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previdenza sociale, antimafia, ecc. e comunque aventi rapporto con il servizio oggetto di appalto.

Nell'espletamento delle attività (servizi e lavori) contemplate nel presente appalto, l'operatore economico è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive emanate dalla Stazione Appaltante, nei limiti previsti del presente capitolato e del contratto derivante.

#### **Art. 5 - Documenti facenti parte integrante dell'appalto**

Fanno parte integrante dell'appalto:

- Il presente capitolato d'appalto;
- Verbali delle conferenze di Servizio (PG n. 627105 del 12/12/2019 e PG n. 196883 del 22/04/2021) rispettivamente allegati A e B della relazione tecnica illustrativa;
- Relazione del RUP;
- Relazione relazione tecnica illustrativa;
- Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri complessivi.

#### **Art. 6 - Ammontare dell'appalto**

L'importo totale dell'appalto posto a base di gara ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice per l'affidamento delle attività sopra descritte è pari ad € 719.925,24 (settecentodiciannovemilanovecentoventicinque/cinquantaquattro) così suddivisi:

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione	A corpo (C)	A misura (M)	Importo al netto iva
<b>Importi ai quali è applicato il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico</b>				
1	Attività movimentazione rifiuti e formazione del cumulo	45.000,00		
2	Attività di cernita frammenti MCA	111.810,80		
3	Attività di movimentazione rifiuti per formazione dei cumuli post cernita	19.566,90		
4	Attività di smaltimento rifiuti ( comprensiva di insaccamento, trasporto e tariffa discarica finale) e con concentrazione amianto < di 1000mg/Kg		332.635,60	
5	Attività di smaltimento rifiuti ( comprensiva di insaccamento, trasporto e tariffa discarica finale) e con concentrazione amianto > di 1000mg/Kg		146.751,00	
6	Attività di smaltimento rifiuti ( comprensiva di insaccamento, trasporto e tariffa discarica finale) e con concentrazione amianto > di 50mg/Kg		29.350,30	
<b>TOTALE (1+2+3+4+5+6)</b>				<b>685.114,59</b>
<b>Importi non soggetti ad alcun ribasso</b>				
5	Oneri della sicurezza			34.810,95
<b>IMPORTO TOTALE dell'appalto (1+2+3+4+5+6)</b>				<b>719.925,54</b>

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché delle eventuali opzioni di rinnovo e proroga.

L'appalto è finanziato con fondi PON Metro 2014-2020 - REACT-EU Città di Venezia.

#### **Art. 7 - Durata dell'appalto**

L'appalto ha la durata di 6 (sei) mesi decorrenti dal giorno di sottoscrizione del verbale di consegna delle aree interessate allo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato.

Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

L'operatore economico si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento delle attività anche in caso di ferie, malattie, infortunio, ecc., precisando che detto servizio non può essere sospeso o rallentata la sua esecuzione.

Alla scadenza, il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità.

### **Art. 8 - Variazioni**

Non sono ammesse variazioni all'esecuzione del contratto se non in casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le varianti in ogni caso non possono avere luogo senza che siano state formalizzate dal RUP incaricato dalla Stazione Appaltante.

In caso in cui l'operatore economico effettui delle varianti non autorizzate, oltre alla risoluzione del contratto non avrà diritto a vedersi riconosciuto il corrispettivo e/o rimborso e/o indennità per i servizi non previsti dal capitolato e dal contratto.

In caso di accertamento di esecuzione di varianti non autorizzate l'affidatario sarà tenuto - a semplice richiesta della Stazione Appaltante - a ripristinare lo stato preesistente alla modifica, a proprie spese e senza alcun compenso, fatto salvo l'obbligo di risarcire la Stazione Appaltante degli eventuali danni derivanti dall'esecuzione delle varianti non autorizzate.

### **Art. 9 - Adeguamento dei prezzi**

I corrispettivi delle attività di cui al presente capitolato non possono subire variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 10 - Prezzi a base d'appalto**

I prezzi unitari a base d'appalto, relativi ai servizi a misura e/o lavori a corpo oggetto dell'appalto stesso, sono quelli espressi nel prezzario dell'Amministrazione. Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che derivano all'operatore economico dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente capitolato d'appalto e comprendono altresì le normali aliquote per spese generali ed utili dell'operatore economico. Si precisa in merito quanto segue:

- a) che il prezzo per i lavori a corpo è comprensivo di tutto quanto previsto e descritto per raggiungere il completo smaltimento dei rifiuti stesi. (vedasi artt. 54 ed articoli della parte tecnica);
- b) che i prezzi per i servizi completi a misura sono comprensivi di ogni spesa per materiali, mano d'opera, attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisorie, aggettamenti, indennizzi a terzi, tasse, assistenza tecnica, ecc., per dare i servizi stessi compiuti a regola d'arte.
- c) con la partecipazione all'appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del presente capitolato d'appalto, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi e/o lavorazioni di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella determinazione dei prezzi, e che l' stessa, effettuati i propri calcoli, li riconosce remunerativi, di sua convenienza e tali da consentire l'importo che propone partecipando alla gara di appalto.

I servizi/lavori oggetto dell'appalto saranno pertanto liquidati esclusivamente in base ai prezzi proposti dall'operatore economico in sede di gara, comprensivi dei servizi resi, dei trasporti, della manodopera, ecc., nonché delle spese generali e dell'utile dell'operatore economico, com-

presi tutti gli oneri facenti capo alla stessa, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel presente capitolato.

### **Art. 11 - Sede e recapito dell'Operatore economico**

L'operatore economico dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, la disponibilità di n.1 (una) sede operativa situata ad una distanza non superiore a 50 (cinquanta) km in linea d'aria dalla sede della Stazione Appaltante sita in Venezia - San Marco n. 4136, ciò al fine di permettere una migliore gestione. La sede dovrà essere nelle disponibilità del partecipante, comprovata, in caso di domiciliazione presso terzi, da idoneo contratto di locazione o di comodato d'uso, anche sottoposto a condizione sospensiva/risolutiva in caso di mancata aggiudicazione.

### **Art. 12 - Garanzia provvisoria e garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara indicato nel bando di gara o nell'avviso del servizio da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

L'importo della garanzia è ridotto, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 per gli operatori economici dotati di adeguata qualificazione.

La garanzia provvisoria dev'essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del d.lgs 50/2016.

2. L'appaltatore, a norma dell'art. 103 d.lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base dell'affidamento del servizio.

Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 % (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. La garanzia di cui al paragrafo precedente e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui ai punti precedenti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. Approvato il certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale nonché per il pagamento delle somme dovute per eventuali irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'operatore economico.  
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata parzialmente o totalmente dall'Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

### **Art. 13 - Consegna delle aree, inizio ed ultimazione del servizio e riconsegna delle aree**

#### *Consegna dell'area- inizio attività*

La consegna delle aree interessate per l'effettuazione delle attività previste verrà effettuata, previa comunicazione all'operatore economico, nel giorno a tal fine stabilito, comunque entro i 15 giorni successivi alla stipulazione del contratto. Della consegna delle aree e del materiale, viene redatto verbale che deve essere controfirmato dal Direttore Tecnico dell'Impresa. Il servizio decorrerà, quindi, dal giorno della consegna.

**La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui allo specifico articolo.**

Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l'operatore economico assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l'operatore economico deve documentare al RUP gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, disponendone l'invio all'ufficio del RUP in concomitanza con la sottoscrizione di ogni singolo corrispettivo semestrale.

Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente capitolato, si applicheranno le penali enunciate negli specifici articoli e negli specifici dello stesso, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dalla Stazione Appaltante; le penali contabilizzate verranno detratte dalla somma portata dalla prima fattura liquidabile presentata dall'operatore economico.

#### *Ultimazione servizio - riconsegna aree*

Alla data prevista di scadenza o di ultimazione del servizio, il RUP redigerà apposito "verbale di ultimazione del servizio" contenente eventuali annotazioni. Tale atto sarà sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche.

Allo scadere del termine contrattuale o ad avvenuta ultimazione del servizio e/o lavori, l'operatore economico informerà per iscritto la Stazione Appaltante che, previo adeguato preavviso, procederà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione dei servizi, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo l'apposito verbale. Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del servizio (al termine dell'appalto), risultante da apposito verbale, il Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato, sulla base degli elementi contabili e tecnici in suo possesso, emetterà il Certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio.

#### **Art. 14 - Condizioni generali di contratto**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi Allegati da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o opere.

L'operatore economico con la firma del contratto accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente capitolato d'appalto. In particolare, l'operatore economico accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma del c.c., le clausole contenute in tutti gli articoli del presente capitolato d'appalto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

#### **Art. 15 - Cause sopravvenute – sospensioni**

La sospensione e ripresa del servizio, è regolata come segue:

- a) qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere di particolari e circostanziati servizi o attività, il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato, d'ufficio o su richiesta dell'operatore economico, potrà ordinare la sospensione delle attività disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione;
- b) fuori dei casi previsti dal precedente comma, il RUP o suo delegato potrà, per ragioni di pubblico interesse, necessità o per colpa dell'operatore economico, ordinare la sospensione delle attività per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non sia superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività stesse e mai per più di sei mesi complessivi.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai precedenti punti del presente articolo, non spetterà all'operatore economico alcun compenso o indennizzo. Per la sospensione disposta per colpa dello stesso nei casi, modi e termini indicati al precedente punto b) (colpa dell'operatore economico) del presente articolo, non spetterà a costui alcun compenso o indennizzo, fatti salvi i maggiori danni a favore della Stazione Appaltante e l'applicazione delle relative penali. In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione delle attività.

## **Art. 16 - Cessione e subappalto**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese nei quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lettera d), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è disciplinato sulla base del combinato disposto degli artt. 105 del d.lgs 50/2016 e 49 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021.

Data la particolare natura, complessità ed esigenza che l'operatore economico nell'esecuzione del servizio, ottemperi in modo puntuale alle prescrizioni riportate nel piano di smaltimento rifiuti approvato e assunto agli atti d'ufficio con PG n. 627105 del 12/12/2019, le cui modifiche ed integrazioni sono state approvate in sede di conferenza dei Servizi – Verbale PG n. 196883 del 22/04/2021, non potranno essere subappaltati le prestazioni/lavori di seguito indicati:

- Movimentazione rifiuti per la formazione del Cumulo;
- Cernita Visiva per la ricerca del MCA;
- Formazione dei cumuli per analisi presenza MCA e Omologa.

Per quanto riguarda, invece, le attività relative all'insaccamento trasporto e smaltimento finale a scarica del materiale è ammesso il subappalto.

## **Art. 17 - Responsabilità**

L'operatore economico è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' altresì responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a persone o cose, animali ecc. e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo all'operatore economico mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

## **Art. 18 - Personale**

Le disposizioni di seguito elencate sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non certamente esaustivo essendo le casistiche possibili e riscontrabili impossibili da definire a priori anche a seguito di eventuali variazioni normative a cui l'operatore economico dovrà comunque adeguarsi senza che per questo ne possa vantare indennizzi di sorta.

### *Inquadramento contrattuale*

L'operatore economico si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

### *Doveri del personale*

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

### *Adempimenti dell'Operatore Economico*

- Direttore Tecnico e responsabile per la sicurezza: entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione, l'operatore economico dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante il nominativo del Direttore Tecnico incaricato.
- Disposizioni inerenti la manodopera e i dipendenti norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008): l'operatore economico deve osservare e fare osservare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo i piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi delle norme vigenti.

Tutte le attività previste nel presente capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Appalto.

Qualora la Stazione Appaltante riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando l'Ispettorato del lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell'operatore economico il quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.

L'operatore economico provvederà a dotare il personale impiegato, a propria cura e spese, dei DPI previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti contenenti MCA.

L'operatore economico si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative di assicurazione in materia di propri dipendenti per specifici servizi di gestione manutentiva quali impianti, ecc.

#### *Rapporti con la Stazione Appaltante*

L'operatore economico ha i seguenti obblighi:

1. comunicare al RUP e/o al soggetto allo scopo delegato tutte le notizie relative all'impiego della manodopera e tutti i dati che la Stazione Appaltante ritenga opportuno raccogliere a fini statistici.

#### *Rapporti con le maestranze*

L'operatore economico ha i seguenti obblighi:

1. l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in applicazione delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2. l'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie;
3. l'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso in cui l'operatore economico sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'operatore

economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'operatore economico e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

4. la responsabilità, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, deve essere tenuto debito conto nella determinazione dell'offerta e, pertanto, l'operatore economico non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.

### **Art. 19 - Assicurazione**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare, alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della sottoscrizione del contratto e, comunque prima della consegna del servizio, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di derivanti dall'esecuzione del servizio. Tale polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione del servizio con efficacia fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna delle aree e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dell'appalto posto a base di gara al lordo dell'IVA e deve prevedere:

- a) la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00)** e deve prevedere:

- a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) la copertura dei danni biologici;
- c) specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5 del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

#### **Art. 20 - Danni di forza maggiore e di terzi**

Nel caso in cui nell'area oggetto dell'intervento si verificassero danni per causa di forza maggiore (fulmini, terremoti, alluvioni, ecc.) o altri danni da terzi (vandalismi, incendi, ecc.) la denuncia dei danni subiti deve sempre essere fatta alla Stazione Appaltante per iscritto entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto alla non applicazione della penale relativa.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'operatore economico e da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti nei tagli degli scavi, interramenti di cunette, ecc. Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto all'operatore economico per eventuali maggiori attività conseguenti ad eventi atmosferici avversi, anche di notevole entità, statisticamente prevedibili.

E' a carico dell'operatore economico il totale risarcimento dei danni di qualsiasi tipo conseguenti a negligenza della stessa.

#### **Art. 21 - Disciplina e buon ordine del cantiere, direzione tecnica del cantiere**

1. L'operatore economico è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale e ad eventuali subappaltatori, le norme di legge vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. L'operatore economico, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio.

3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico designato dall'operatore economico.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni in capo al Direttore.
5. L'operatore economico è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Al Direttore Tecnico del cantiere competono tra le altre, le responsabilità riguardanti:

- le modalità dei sistemi di conduzione ed organizzazione del servizio e di direzione del cantiere;
- il controllo relativamente all'osservanza delle misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza da parte di tutti i lavoratori dell'operatore economico, dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere.
- Pertanto ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni è propria ed esclusiva dell'operatore economico.

## **Art. 22 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi a carico dell'Operatore Economico**

La Stazione Appaltante, con il RUP e il Direttore dell'esecuzione del contratto, ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'operatore economico di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Il RUP potrà, avvalersi di collaboratori e comunicherà all'operatore economico i nominativi.

Il Direttore Tecnico incaricato dall'operatore economico, munito dei necessari poteri e deleghe per la conduzione dei servizi oggetto dell'appalto, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente appalto. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza nei confronti dell'Operatore economico dovranno essere fatte in contraddittorio alla presenza del Direttore Tecnico dell'operatore economico che assumerà in tal caso il ruolo di referente per l', oltreché per iscritto e nelle modalità previste dal presente capitolato e dal D.Lgs. 50/2016.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle attività previste devono intendersi a completo carico dell'operatore economico, anche se non esplicitamente citati nel presente articolo.

Durante l'esecuzione dei servizi/lavori, l' ha l'obbligo di predisporre, a sua cura e spese:

1. le misure di protezione atte ad evitare danni a chiunque;
2. le prestazioni di mano d'opera, mezzi e materiali occorrenti per controllare la rispondenza alle condizioni contrattuali;
3. la sorveglianza del cantiere;
4. per i servizi oggetto del presente appalto è previsto l'esonero del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (dell'Amministrazione Comunale di Venezia);
5. il risarcimento di danni imputabili a sua negligenza;
6. il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di assicurazioni degli operai;
7. la formazione e manutenzione delle strade di accesso al cantiere, nonché di quelle che formano la sede dei servizi;
8. fornire adeguata documentazione fotografica delle attività svolte;
9. garantire che da parte dei subappaltatori venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le attività;

10. trasmettere all'Amministrazione quanto previsto dalla normativa vigente;
11. sono a carico dell'operatore economico tutti gli oneri conseguenti il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente e con rispetto degli orari e delle prescrizioni stabiliti dai Regolamenti comunali in vigore, che dovranno essere rigorosamente applicati alla luce del luogo dove si svolgono le attività, salvo apposite deroghe stabilite dall'Amministrazione;
12. il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo presentato dall'operatore economico;

Inoltre, a tutte sua cura e spese l'operatore economico è obbligato a sostenere:

- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, comprese quelle relative alla sicurezza nei cantiere stesso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- l'operatore economico deve fornire a propria cura e spese, assistenza operativa e prestazioni di manodopera, strumenti e attrezzi, assaggi, prove, analisi, consulenze professionali specialistiche, scavi, fotografie, ecc. per effettuare tutte le operazioni di verifica, di monitoraggio, di prove, di rilievi, di indagini nonché di collaudo, senza alcuna pretesa di compensi e rimborsi su motivata richiesta del Direttore dell'Esecuzione del contratto, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del Certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- le spese per gli eventuali allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei servizi ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.FF., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, E.N.E.L., Telecom, amministrazione comunale, Provincia, Regione, ecc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento del servizio;
- lo stesso non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa il servizio né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini della Amministrazione;
- l'operatore economico deve provvedere inoltre ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato per essere impiegati per gli eventuali servizi extra non contemplati in contratto, salvo riconoscerne le spese conseguenti come indicato.

Per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti l'operatore economico è tassativamente tenuto a conservare la documentazione atta a comprovare che lo smaltimento di ogni singola partita di rifiuti, distinti secondo le tipologie indicate dalla vigente legislazione, è avvenuto ad ogni effetto secondo la specifica regolamentazione e legislazione in materia e a fornirla all'Amministrazione qualora richiesta.

L'operatore economico deve provvedere alla fornitura e messa in opera di protezioni o chiusure provvisorie con materiale idoneo, a tutti gli attrezzi e mezzi d'opera occorrenti all'esecuzione completa e perfetta dei singoli servizi; all'operatore economico compete la sorveglianza del cantiere con sua completa responsabilità della sorveglianza affinché le segnalazioni non vengano spostate o divelte. Detta segnaletica dovrà essere conforme, sia come singoli elementi sia come disposizione complessiva ed allestimento, alle prescrizioni vigenti. Resta pertanto a carico dell'operatore economico ogni responsabilità civile e penale e l'eventuale risarcimento per danni provocati a terzi, nell'esecuzione dei servizi appaltati.

E' inteso che il RUP o Il Direttore dell'esecuzione potranno entrare nel merito del sistema usato dall'operatore economico per attuare i mezzi di protezione contro danni, infortuni e incidenti, lasciando tuttavia allo stesso, in tale campo, ogni libertà di iniziativa nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, disposizioni, cautele tecniche e condizioni di prudenza.

Il RUP o Il Direttore dell'esecuzione si riserva di sospendere immediatamente il servizio qualora riscontrasse la non applicazione delle succitate normative.

E' obbligatorio mantenere, nell'ambito del cantiere, la dotazione regolamentare di pronto soccorso e di garantire, per tutta la durata del servizio, un idoneo strumento per chiamate di soccorso medico e di autoambulanza. L'operatore economico ha l'obbligo di lasciare le aree libere da ogni infrastruttura anche provvisoria e di materiali e rifiuti di ogni genere.

Prima dell'inizio dei servizi e comunque entro la data stabilita nel verbale di consegna l'operatore provvede ad inoltrare alla Stazione Appaltante copia del Piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, nonché ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.

### **Art. 23 - Spese di contratto, di registro ed accessorie**

Tutte le spese relative al presente appalto e tutte quelle inerenti e derivanti dall'esecuzione dei servizi/lavori, esclusa l'I.V.A., sono a totale carico dell'operatore economico.

### **Art. 24 - Esecuzione d'ufficio**

Nei casi in cui durante controlli eseguiti, sia le attività previste che per quelle derivanti da ordine di servizio, vengano riscontrate difformità, manchevolezze gravi o ritardi, sarà comunicato all'operatore economico il riscontro fatto e sarà diffidato ad uniformarsi alle disposizioni impartite o previste contrattualmente entro un termine stabilito dalla Stazione Appaltante e dipendente dall'urgenza nell'esecuzione del servizio. Trascorso tale termine la Stazione Appaltante potrà procedere all'esecuzione d'ufficio entro i tempi che la Stazione Appaltante riterrà opportuni. In tal caso la Stazione Appaltante, salvo il diritto alla rifusione dei danni e previo contraddittorio previsto all'art. 26, avrà facoltà d'ordinare o di fare eseguire d'ufficio, a spesa dell'operatore economico quanto necessario per il regolare andamento del servizio.

### **Art. 25 - Durata giornaliera delle attività**

L'operatore economico può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al RUP. Il RUP può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'operatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

L'operatore economico si impegna ad applicare integralmente al personale in servizio, il CCNL nella parte economica e normativa, facendo riferimento inoltre ad eventuali accordi provinciali. I suddetti obblighi vincolano l'operatore anche se cooperativa (nei rapporti con i soci, per i quali quindi il

trattamento economico non potrà essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti) e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

### **Art. 26 - Pagamenti e Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

I pagamenti verranno effettuati previa presentazione di fattura e di un rapporto delle attività svolte.

La Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei suddetti documenti effettua il controllo di conformità sulle prestazioni effettuate e, in assenza di contestazioni, liquida gli importi nei successivi 30 (trenta) giorni.

L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.e i. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti.

L' deve trasmettere alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. Essa si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo *PEC*, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti.

## **Art. 27 - Risoluzione dell'appalto**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 39;

b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

Costituiscono altresì cause di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui l'operatore economico non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle prescrizioni di capitolato e dai titoli autorizzativi (o equipollenti) e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile il servizio;
- diniego immotivato o irragionevole a voler assumere il servizio entro la data stabilita;
- violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 314 del 10.10.2018);
- mancato rispetto del Protocollo regionale di Legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'operatore economico non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

Ogni addebito è preceduto da formale contestazione allo scopo di consentire all'operatore economico il diritto al contraddittorio. Questi può presentare specifiche controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora siano valutate negativamente ovvero scaduto il termine senza che l'operatore economico abbia risposto, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto. Il verificarsi della risoluzione del contratto determina, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria, il diritto, in capo al Comune di Venezia di procedere all'esecuzione in danno.

### **Art. 28 - Inadempimenti e penalità**

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'operatore economico, oltre all'obbligo di porre rimedio, in un termine stabilito dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, all'infrazione contestatagli ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuto al pagamento di una penalità che potrà essere applicata dalla Stazione Appaltante, di importo variabile a seconda dell'inadempimento, come riportato nella tabella successiva.

	Importo a penalità
Abbandono o sospensione delle attività.	€ 20.000,00
Gravi vizi o ritardi nella esecuzione delle attività che abbiano dato origine ad almeno 2 richiami ufficiali	€ 5.000,00
Grave difformità rispetto agli aspetti ed ai contenuti dell'offerta tecnica proposta dall'operatore economico in sede di gara.	€ 1.000,00
Mancata comunicazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità entro i termini stabiliti.	€ 10.000,00
Mancato rispetto degli ordini di servizio entro i tempi pattuiti secondo le modalità espresse nell'ordine di servizio.	€ 5.000,00
Mancata reperibilità dell'impresa appaltatrice o di un suo delegato.	€ 1.000,00
Mancato utilizzo dei DPI previsti nel POS.	€ 10.000,00
Mancato rispetto delle procedure di sicurezza previste nel POS e delle indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali riportate nel DUVRI e documenti ad esso allegati (ad es. posizionamento segnaletica stradale, movieri, imbracature di sicurezza, ecc.):	€5.000,00

### **Art. 29 - Occupazione di suolo**

Saranno a cura e spese dell'operatore economico tutte le occupazioni di suolo necessarie per l'installazione del cantiere e per la formazione degli accessi e per l'esecuzione degli stessi servizi. L'operatore economico è solo esonerato dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dell'Amministrazione.

### **Art. 30 - Comunicazioni/Stazione Appaltante di natura economica - amministrativa**

Le comunicazioni all'Operatore economico avverranno esclusivamente in forma scritta. Il RUP o il Direttore dell'esecuzione del contratto effettueranno le loro comunicazioni redatte in duplice copia una delle quali, se richiesto nella comunicazione, dovrà essere restituita per ricevuta controfirmata. Eventuali osservazioni che l'operatore economico intendesse avanzare su una

comunicazione ricevuta, devono essere presentate per iscritto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata integralmente e senza nessuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne. La Stazione Appaltante comunicherà all'operatore economico, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

L'operatore economico deve indirizzare ogni sua comunicazione al RUP o al Direttore dell'esecuzione del contratto, esclusivamente in forma scritta.

Qualunque evento che possa incidere sull'esecuzione del Servizio, dovrà essere segnalato alla Stazione Appaltante nel più breve tempo possibile e non oltre i 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi. L'operatore economico dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

### **Art. 31 - Il RUP - Direttore dell'esecuzione del contratto**

I compiti del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto relativi all'appalto sono:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'appalto e dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante;
- provvedere alle verifiche ed ai controlli di qualità, calcolando le eventuali penali da applicare alle contabilità del mese;
- provvedere all'esecuzione della contabilità dell'appalto, secondo le modalità di legge, applicando le modalità di calcolo definite dal presente capitolato;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'operatore economico, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

### **Art. 32 - Mezzi ed attrezzature**

L'operatore economico è tenuto a disporre e ad utilizzare in servizio mezzi e attrezzature rispettando comunque le eventuali proposte formulate in sede di gara inerenti la materia. Tutti i mezzi di servizio utilizzati nello svolgimento delle attività e servizi previsti nel presente appalto, dovranno essere chiaramente identificabili mediante scritte, loghi e diciture che saranno concordate con la Stazione Appaltante.

Dovranno essere inoltre omologati e revisionati periodicamente al fine di mantenerli in perfetto stato.

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, ecc. relative ai mezzi e alle attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio, nonché le forniture di impianto e di esercizio ed il materiale di consumo, sono a carico dell'operatore economico.

Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetta efficienza.

La Stazione Appaltante, qualora riscontri mezzi ed attrezzature ritenute inservibili ed inadeguate, o non conformi alle disposizioni in atto, potrà richiedere la sostituzione conformemente a quanto previsto nell'offerta.

L'operatore economico è tenuto a provvedere nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per la Stazione Appaltante. I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata

per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che l'operatore economico avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi.

### **Art. 33 - Controllo della Stazione Appaltante**

La Stazione Appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo delle attività avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato o suo delegato, al quale l'operatore economico farà riferimento per tutte le disposizioni che la Stazione Appaltante stessa emanerà nei riguardi dei servizi, lavori oggetto del presente appalto.

### **Art. 34 - Fallimento dell'operatore economico**

Il fallimento dell'operatore economico comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'operatore economico sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'operatore economico sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 48, comma 17 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 48, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 35 - Sicurezza**

Il D.Lgs. 80/2008 impone a carico delle imprese esecutrici, l'obbligo di predisporre, entro 30 giorni dall'inizio delle attività, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Tale piano deve essere presentato alla Stazione Appaltante da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione del servizio a qualsiasi titolo (subappalto e subcontratti assimilati, quali, a titolo esemplificativo, i noli a caldo, che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'operatore economico affidataria). Il piano di sicurezza verrà inoltre consegnato anche al Direttore dell'Esecuzione per le verifiche del caso, e redatto secondo le normative vigenti in materia

In ogni caso l'operatore economico dovrà attenersi ad ogni obbligo derivante dall'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. In caso di situazioni di lavoro particolari, il Direttore dell'Esecuzione potrà far predisporre uno specifico piano di sicurezza e coordinamento al quale l'operatore economico dovrà scrupolosamente attenersi.

### **Art. 36 - Condizioni meteo avverse**

Nel caso di condizioni meteo avverse, le attività previste potranno essere momentaneamente sospese e rinviate di un tempo pari al perdurare del condizioni meteo avverse.

L'evenienza deve essere richiesta dall'operatore economico con le modalità previste dall'art. 44 e riconosciute valide dal Direttore dell'esecuzione del contratto che, di conseguenza, concederà le specifiche proroghe. Al cessare delle condizioni che hanno determinato la specifica sospensione delle attività (la cessazione delle condizioni la decide il Direttore dell'esecuzione del contratto che la comunica all'operatore economico), le stesse dovranno essere immediatamente ri-

prese a completate. L'eventuale sospensione concessa per una particolare attività, non è da considerarsi estesa alle altre, e non giustifica altri ritardi che, in quella contingenza potrebbero trovarsi temporalmente sovrapposte.

Sarà in ogni caso il Direttore dell'esecuzione del contratto a decidere su eventuali sospensioni delle attività (servizi/lavori) non tecnicamente compatibili con le condizioni meteo in corso.

Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia concesso la sospensione per determinate lavorazioni in determinate aree, implica che in quelle aree e solo per quella attività, viene sospesa la valutazione di qualità del servizio complessivo e le conseguenti eventuali penalità derivanti dal controllo.

### **Articolo 37 - Protocollo di legalità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'appaltatore deve accettare il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link:<https://www.comune.venezia.it/it/content/gare-di-appalto-ed-avvisi>

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018, <https://www.comune.venezia.it/it/content/codice-disciplinare-ecodice-condotta>.

L'impresa aggiudicataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato e/o al Codice di comportamento nazionale, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Art. 38 - Disposizioni antimafia**

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del rapporto contrattuale del servizio di cui al presente capitolato sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

A tal fine l'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

### **Art. 39 - Proprietà dei dati**

Tutti i dati derivanti dall'esecuzione del servizio sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

### **Art. 40 - Osservanza di Leggi, Decreti, Regolamenti e capitolato**

Per quanto qui non espressamente o diversamente disciplinato, si applicano tutte le norme in materia di lavori pubblici vigenti al momento di esecuzione dei lavori. L'aggiudicataria si impegna ad accettare espressamente e senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente capitolato e acconsente a che vengano riportate nel contratto susseguente all'aggiudicazione dell'appalto.

#### **Art. 41 – Foro competente, ricorsi giurisdizionali e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale**

In relazione alle controversie che potessero sorgere nel corso dell'attuazione del contratto si applicano le norme e la procedura prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 ove ne ricorrano i presupposti, stabilendo che l'eventuale sottoscrizione di accordi bonari o transazioni da parte dell'appaltatore fa cessare la materia del contendere. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza per il Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 42 – Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che si è provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del contratto susseguente all'aggiudicazione, relativamente gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso (Allegato 1).

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it).

### **PARTE B – TECNICA**

#### **Art. 43 - Organizzazione tipo delle squadre ed altre figure professionali obbligatorie**

L'operatore economico dovrà garantire la seguente organizzazione del servizio complessivamente inteso (servizi/e lavori), fatta salva la possibilità di poter proporre migliorie in sede di offerta:

- al fine di garantire il rispetto degli standard qualitativi richiesti dal presente capitolato e considerate le peculiarità tecniche e logistiche dell'appalto, i lavori di movimentazione delle ter-

re contaminate e quelli relativi alla cernita visiva devono essere svolti da squadre composte rispettivamente da almeno n. 3 elementi, di cui n. 1 che svolga il ruolo di responsabile della singola squadra, con funzioni di coordinamento e controllo sull'esecuzione delle lavorazioni svolte (caposquadra).

- L'operatore economico all'assunzione dei servizi, indicherà ai responsabili tecnici dell'Amministrazione (RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto) i nominativi dei caposquadra.
- L'operatore economico dovrà inoltre comunicare all'Amministrazione il nominativo delle seguenti figure professionali obbligatorie:
  - Direttore Tecnico: figura tecnica professionalmente qualificata, con la funzione di dirigere di tutte le attività previste e punto di riferimento per la Stazione Appaltante per tutti gli aspetti organizzativi del servizio.

#### **Art. 44 - Sistemi ed obblighi di comunicazioni, ordini di servizio, reperibilità**

E' fondamentale che vengano adottati sistemi di comunicazione tra Operatore Economico e Stazione Appaltante rapidi, efficaci. E' inoltre importante che la Stazione Appaltante conosca in tempo reale i servizi eseguiti, in corso e programmati, allo scopo di monitorare l'andamento dei servizi, ed organizzare eventuali priorità. Si prevede pertanto che:

- A mezzo mail, su indirizzo appositamente costituito, e su format concordati con la Stazione Appaltante, il primo giorno lavorativo di ogni mese, l'operatore economico comunicherà al Direttore dell'esecuzione del contratto, le lavorazioni eseguite e tutte le osservazioni non urgenti relative ad evenienze e casistiche degne di segnalazione .
- Nel caso in cui vengano riscontrate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in una delle aree soggette a manutenzione, l'Operatore Economico dovrà segnalare in modo tempestivo telefonicamente la situazione al referente al Direttore dell'esecuzione del contratto. Entro le successive 2 ore dovrà essere trasmessa una mail su indirizzo appositamente costituito di posta certificata, e su format concordati con l'Amministrazione. Nella mail dovrà essere menzionata la telefonata effettuata, l'ora della telefonata ed il nominativo del ricevente. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti dà origine a penalità. Nel frattempo è obbligo dell'operatore economico mettere in sicurezza lo stato di pericolo riscontrato.
- Per la convocazione del Direttore Tecnico dell'Impresa o dell'Impresa per il controllo della qualità del servizio, la comunicazione dovrà essere trasmessa sia a mezzo mail, su indirizzo dedicato di posta certificata.
- Qualsiasi contestazione che l'Amministrazione intenda muovere nei confronti dell'operatore economico, sarà trasmessa a mezzo di posta certificata.
- In ogni caso tutte le comunicazioni, con qualsiasi mezzo vengano fatte, e per qualsiasi ragione vengano fatte, per essere considerate valide devono contenere: date ed ora di trasmissione, nominativo del mittente, oggetto della comunicazione.
- I richiami ufficiali, trasmessi all'operatore economico che hanno valenza in termini di penalità (indipendentemente dalla causa che li ha originati), saranno anticipati all'operatore economico a mezzo mail su indirizzo appositamente costituito di posta certificata, e su format concordati con l'Amministrazione. La data di riferimento per i richiami ufficiali, rimane comunque quella di ricevimento della posta certificata.

L'operatore economico dovrà ottemperare agli ordini di servizio entro i tempi pattuiti con il Direttore dell'esecuzione del contratto o il RUP, e secondo le modalità espresse nell'ordine di servizio. La mancata, parziale, difforme, ritardata osservanza dei tempi, modi, quantità, e modalità espresse dall'ordine di servizio dà origine a penalità.

L'operatore economico dovrà essere reperibile per ogni necessità 24h su 24h.

## **Art. 45 - Attività di raccolta, deposito temporaneo, cernita visiva e smaltimento di rifiuti stesi in località San Giuliano Mestre - Venezia Area "Parco San Giuliano"**

Le attività richieste sono dettagliatamente riportate nel piano di smaltimento rifiuti approvato e assunto agli atti d'ufficio con P.G. n. 627105 del 12/12/2019, le cui modifiche ed integrazioni sono state approvate in sede di conferenza dei Servizi – Verbale PG n. 196883 del 22/04/2021 Detti Piani, allegati nella relazione tecnica (Allegati A e B) che costituiscono parte integrante del presente capitolato.

In sintesi, l'attività consta di due fasi: la prima fase prevede la raccolta dei rifiuti stesi e la formazione di un cumulo che dovrà essere protetto sopra e sotto da telo HPE per la sua totale estensione. Successivamente, nell'area ove è presente il cumulo, verranno svolte le attività di cernita visiva per la rimozione dei frammenti di MCA che, se individuati, dovranno essere smaltiti a parte.

Dopo la cernita visiva, il materiale risultante (rifiuto) dovrà essere collocato in cumuli a forma di tronco di cono del volume complessivo di circa 10 mc, come ampiamente descritto nei Piani smaltimento rifiuti sopra menzionati. Su detti cumuli **le analisi per la ricerca delle fibre di Amianto e di omologa saranno eseguite da ditta terza** e, sulla base delle risultanze analitiche, i singoli cumuli dovranno essere smaltiti a discarica adeguata come previsto dalla normativa vigente.

Inizialmente, per procedere al loro smaltimento era stato approvato un piano di smaltimento P.G. 627105 del 12 dicembre 2019 ( vedi allegato A Relazione Tecnica), che prevedeva le operazioni di seguito riportate.


### Fasi di intervento – step di esecuzione del piano di smaltimento

- a) raccolta raccolta con benna dei rifiuti/materiali stesi per lotti da circa 60 ton;
- b) asporto selettivo di frazione estranea accertato visivamente coadiuvati dalla stesa su cassone;
- c) formazione cumuli;
- d) analisi di omologa del rifiuto per individuare tipologia discarica;
- e) stoccaggio in Big Bag e/o cassone per CER 170504;
- f) trasporto;
- g) smaltimento in discarica autorizzata.

I lavori indicati alle voci a,b,c dovranno essere effettuate tramite ditte in possesso dei requisiti previsti dalla **SOA OG12**, mentre le attività di smaltimento (servizi) indicati alle voci d,e e F da ditte iscritte all'albo dei gestori ambientali **categoria 10A**

Nello schema di seguito riportato è riassunto quanto previsto dal primo Piano di Smaltimento approvato.

## Schema Generale



### Tipo Discariche (\*)

Terreno con > 1.000 ppm amianto **CER 170503\*** Discarica per Pericolosi o oppure non pericolosi con cella dedicata.

Terreno con < 1.000 ppm amianto **CER 170504** Discarica per non Pericolosi con cella dedicata o oppure per pericolosi.

Terreno con <100 ppm Amianto **CER 170504** Discarica per non pericolosi( valore sotto rilevabilità strumento – se necessaria dichiarazione di assenza di Amianto.

**Tipo Discarica (\*\*)**Eternit MCA **CER 170605** Discarica inerti autorizzata al ritiro di MCA

Successivamente, è stata apportata una modifica al Piano Di smaltimento rifiuti, citato, approvata dagli ENTI attraverso CDS che prevede, tra l'altro, una prima fase di raccolta dei rifiuti stesi per collocarli in un'area recintata di circa 3000 mq e formazione di un cumulo della lunghezza di circa 55 m largo 15-17m e alto 2,5. Detto cumulo avrà un telo sotto e sarà ricoperto sempre da un telo.

Ora, il Comune di Venezia, intende procedere allo smaltimento di tutti i rifiuti stesi per un quantitativo pari a tonnellate.

Successivamente è stata approvata una modifica al piano smaltimento sopra citata PG 627105 del 12/12/2019, con documento di integrazione e modifica del marzo 2021, approvato con verbale di Conferenza dei Servizi PG n. 196883 22/04/2021.

## **Smaltimento rifiuti**

La lettura integrata dei due piani di smaltimento rifiuti sopra citati, e riportati in allegato A e B alla relazione Tecnica del presente Capitolato, definisce come di seguito riportato le modalità operative per lo smaltimento dei rifiuti stesi al suolo per fasi:

### **Fase A**

#### **Formazione del Cumulo**

Raccolta dei rifiuti stesi coperti da teli nelle due zone Area 1 di **2757,86 mq** e Area 2 di **5977,35 mq** con profondità media di 20 cm, e stoccaggio provvisorio in cumulo degli stessi all'interno in un'area recintata di circa 3000 mq. Il cumulo dovrà avere circa una lunghezza di circa 55 m, larghezza 15-17m e altezza media 2,5 m. (V. Fig.1) Detto cumulo dovrà avere un telo sotto e sopra per tutta la sua estensione.




Fig. 1- Localizzazione del Cumulo

### **Fase B**

#### **1 - Stesa dei rifiuti prelevati dal cumulo su apposita superficie per cernita visiva frammenti di Amianto;**

L'ispezione della massa dei rifiuti dovrà essere condotta con un numero adeguato di operatori che consenta un agevole controllo visivo, mediante la stesura di uno spessore massimo dello strato di controllo di circa 5 centimetri; le modalità operative della selezione manuale saranno esaminate nel dettaglio con l'esame del Piano di Lavoro proposto dall'operatore economico di bonifica allo SPISAL competente, che dovrà essere inviato anche ad ARPAV per le opportune valutazioni;

## **2 - Raccolta dei frammenti MCA e loro smaltimento;**

I materiali MCA "frammenti" raccolti durante la cernita visiva dovranno essere smaltiti a norma di legge.

### **Fase C**

#### **1 - Formazione di cumuli di circa 10 m cubi per campionamento;**

I rifiuti subito dopo la fase di cernita al fine di specificare in termini più precisi i controlli analitici per la valutazione delle concentrazioni di "amianto presente" andranno temporaneamente a formare dei cumuli di deposito del volume ciascuno di circa 10 m<sup>3</sup>. I Cumuli dovranno avere un diametro di base di circa 3m, un'altezza di circa 1,5 m e una superficie apicale del diametro di circa 1,5 m.

#### **2 - Cumulo per cumulo, per l'esame al SEM della quantità di fibre di Amianto presenti (ditta terza);**

Il campionamento e l'analisi per il parametro amianto saranno effettuate tramite laboratorio qualificato inserito nell'apposito elenco del Ministero della Salute. Sarà prevista l'effettuazione di un campione per cumulo, ottenuto dall'unione di 6 incrementi, di cui 3 fra 0-1 m di profondità e 3 fra 1-2 m di profondità; l'analisi del parametro amianto andrà effettuata con metodica SEM sul campione "tal quale", senza scartare in campo la frazione superiore ai 2 cm.

La verifica sui cumuli di rifiuto post-cernita dovrà essere sia visiva che analitica. Se il controllo visivo dovesse riscontrare presenza di uno o più frammenti di cemento amianto, il cumulo non potrà essere riprocessato e dovrà essere avviato a smaltimento come rifiuto PERICOLOSO. Il formulario di trasporto del rifiuto dovrà fare esplicito riferimento alla presenza di amianto. Stesso destino dovrà avere il cumulo per il quale il controllo analitico dovesse evidenziare una concentrazione di amianto superiore ai 1000 mg/kg;

L'omologa del rifiuto post-cernita, per il parametro amianto, avverrà su lotti di 10 metri cubi, costituiti da cumuli distinti che saranno oggetto di verifica visiva e campionamento con le modalità già descritte, successivamente analizzati con metodica SEM che permetta un limite di rivelabilità di 50 mg/kg, ove il rifiuto venga destinato a discarica per inerti.

#### **F ogni venti cumuli verrà fatta inoltre l'omologa per gli altri parametri per discarica non pericolosi e/o inerti ( ditta terza);**

L'omologa per gli altri parametri, una volta accertata l'assenza visiva e analitica di amianto, potrà avvenire su lotti (cumuli) delle dimensioni di 150-200 metri cubi, sottoposti a campionamento con modalità analoghe alle precedenti già dettagliate (1 campione per lotto, suddiviso in 6 incrementi, di cui 3 superficiali e 3 profondi). Il campionamento e l'analisi saranno garantite da un laboratorio qualificato per analisi di amianto, inserito nell'apposito elenco del Ministero della Salute. Questa attività sarà eseguita da ditta terza rispetto a quella incaricata della cernita" e dello smaltimento finale a discarica.."

### **Fase 3 - Smaltimento**


#### **1 - Dopo esito delle analisi i rifiuti verranno posti in appositi contenitori ( BIG-Bag e/ o Cassoni) e trasportati a discarica.**

Il rifiuto esente da frammenti visibili di MCA che dovesse presentare concentrazione di amianto inferiore a 1000 mg/kg potrà essere smaltito come rifiuto NON PERICOLOSO, fermo restan-

do il rispetto degli altri parametri di omologa. Nel caso in cui tale campione, analizzato con metodica che garantisca un limite di rivelabilità analitica pari a 50 mg/kg, non evidenzi presenza di amianto, sarà possibile smaltire il rifiuto in discarica per inerti, a condizione che anche gli altri parametri di omologa siano conformi;

Dovrà essere mantenuta la tracciabilità delle lavorazioni mediante un registro che indichi i lotti oggetto di selezione manuale, con indicazione dei risultati dei controlli di omologa, sia visivi che analitici. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.

### Schema Generale



#### Tipo Discariche (\*)

Terreno con > 1.000 ppm amianto **CER 170503\*** Discarica per Pericolosi o oppure non pericolosi con cella dedicata.

Terreno con < 1.000 ppm amianto **CER 170504** Discarica per non Pericolosi con cella dedicata o oppure per pericolosi.

Terreno con <100 ppm Amianto **CER 170504** Discarica per non pericolosi (valore sotto rilevabilità strumento – se necessaria dichiarazione di assenza di Amianto.

Terreno con <50 ppm Amianto CER Discarica inerti( valore sotto rilevabilità strumento – se necessaria dichiarazione di assenza di Amianto.

**Tipo Discarica (\*\*)** Eternit MCA **CER 170605** Discarica inerti autorizzata al ritiro di MCA

**Art. 46 – Servizi Extra**

In ogni caso non appena venga riscontrata una situazione di pericolo, l'operatore economico ha l'obbligo di delimitarla immediatamente, di avvertire il Direttore dell'Esecuzione del contratto, e di mettere in atto tutto quanto in suo potere per limitare la pericolosità della situazione.



## Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento all'attività di trattamento dati relativi all'affidamento e/o svolgimento di lavori/servizi/forniture, della Direzione Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni e del verde pubblico, è necessario fornire le seguenti informazioni:

### 1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

<b>Titolare del trattamento dei dati:</b>	Comune di Venezia
<b>Responsabile del trattamento:</b>	<b>Direttore</b> Direzione Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni e del verde pubblico <b>pec</b> <a href="mailto:verdepubblico@pec.comune.venezia.it">verdepubblico@pec.comune.venezia.it</a>
<b>Responsabile della Protezione dei Dati:</b>	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

### 2. Finalità e base giuridica

**Finalità:** i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti/attività connesse all'affidamento e/o allo svolgimento di lavori/servizi/forniture.

**Base Giuridica:** esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, tra cui D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii, D.lgs 33/2013 e ss. mm. e ii, Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Venezia - approvato con DC n. 110 del 20 settembre 2004.

### 3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni quali ad es. dati anagrafici, di contatto, dati relativi all'ubicazione, identificativi online etc.;
- dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) (dati giudiziari ex D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e .ii);

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici: (es. ANAC, INPS-INAIL, Regioni, Procura della Repubblica, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio).

### 4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

### 5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

## **6. Comunicazione, diffusione**

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

I dati sono soggetti a diffusione in ottemperanza ad obblighi di legge: adempimenti connessi al diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – D.lgs. 33/2013.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

## **7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale**

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

## **8. Obbligo di conferimento di dati personali**

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di ottenere l'affidamento e/o svolgere la prestazione di lavoro/servizio/fornitura nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

## **9. Periodo di conservazione dei dati**

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

## **10. Diritti dell'Interessato**

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Direttore della Direzione Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni e del verde pubblico e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria.

## **11. Diritto di proporre reclamo**

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.